



Regione Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Caorle


P.I.

Variante al Piano degli Interventi per l'ambito dei Casoni Lagunari

R	01	
---	----	--

DOCUMENTI

Variante alle N.T.O.



Progettisti:

urb. Francesco Finotto
arch. Valter Granzotto

Il Sindaco Marco Sarto

Ufficio Tecnico

ing. Vania Peretto
arch. Marina Pasqualini

Adottato

Approvato



PROTECO engineering s.r.l. - Via Cesare Battisti n.39 | 30027 San Dona' di Piave (VE) |
Cod. Fisc. e Part. IVA 03952490278 | tel 0421-54589 | fax 0421 54532 | mail: protecoeng@protecoeng.com |
Pec:protecoengineeringsrl@legalmail.it

Marzo 2023

Sommario

ART. 1 VARIANTE ALL'ART. 36 DELLE NTO	3
ART. 2 DISCIPLINA DELL'AMBITO DEI CASONI LAGUNARI	3
"ART. 36 TER AMBITO DEI CASONI LAGUNARI	3
TESTO ALLINEATO DELLE NTO.....	5
ART. 36 AREE DEMANIALI.....	5
ART. 36 AREE DEMANIALI.....	5
"Art. 36 ter AMBITO DEI CASONI LAGUNARI.....	6

Art. 1 Variante all'Art. 36 delle NTO

1. All'art. 36 delle NTO – Aree Demaniali, punto secondo, dopo: *“La zona di proprietà demaniale e privata in destra del canale Nicesolo a partire dalla zona CI-19 sino alla confluenza con il canale Saetta”* i seguenti incisi:

“Tale zona dovrà essere assoggettata ad un Piano attuativo che dovrà tener conto degli aspetti idraulici ed ambientali e prevedere una attenta e specifica normativa finalizzata a salvaguardare i «casoni», esistenti ed a localizzare e normare i nuovi interventi di questo tipo.

Fino alla approvazione del Piano suddetto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti.”

Sono sostituiti dal seguente disposto: *“In tale ambito si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 36 ter per il sub ambito dei casoni lagunari (AG).”*

Art. 2 Disciplina dell'ambito dei casoni lagunari

1. Alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi del comune di Caorle, dopo l'articolo **36 bis – AMBITI DELLE ACQUE INTERNE**, è aggiunto il seguente articolo **36 ter – AMBITO DEI CASONI LAGUNARI**, inerente la disciplina riguardante i casoni lagunari e le strutture accessorie ubicate nel territorio comunale.

“Art. 36 ter AMBITO DEI CASONI LAGUNARI

1. Nelle aree definite negli elaborati grafici di piano quali *“Ambito dei casoni lagunari”*, in scala 1:5.000 e 1:2.000, sono individuate le *“aree per l'insediamento dei casoni lagunari e delle relative strutture accessorie”*, nelle quali è prevalente la presenza di casoni in forma singola o aggregata che, con gli altri manufatti legati all'esercizio della pesca in laguna, costituiscono lo straordinario patrimonio demo-etno-antropologico caratteristico del sistema di zone umide della *Laguna di Caorle*.
2. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo sono individuati i seguenti sub-ambiti:
 - Sub-ambito insediativo di casoni disposti per agglomerati (AG), a sua volta suddiviso in n. 6 Unità Minime di Intervento, individuate al fine di consentire più efficaci azioni di recupero nel caso di interventi di nuova costruzione;
 - Sub-ambito insediativo di casoni disposti per nuclei o unità singole (NS).
3. Gli interventi nelle aree per l'insediamento dei casoni lagunari e delle relative strutture accessorie di cui al precedente comma 1 dovranno essere conformi alla disciplina contenuta nell'*Allegato n. 1 alle N.T.O.: Sussidi Operativi per gli interventi sui casoni – Parte Prima: Disciplina degli*

Interventi; Parte Seconda: Repertorio degli elementi geometrici e costruttivi.

4. Nelle tavole del P.I., riportanti la suddivisione del territorio comunale di cui all'art. 10 delle N.T.O., la delimitazione dei sub-ambiti di insediamento di casoni per agglomerati (AG) e per nuclei o unità singole (NS), così come la delimitazione delle Unità Minime di Intervento ha carattere indicativo e potrà essere modificata in sede di attuazione con provvedimento motivato del Consiglio Comunale nel limite del 10% dell'area delimitata.
5. L'attuazione degli interventi, come disciplinati nell'*Allegato n.1 alle N.T.O. – Parte Prima: Disciplina degli Interventi; Parte Seconda: Repertorio degli elementi geometrici e costruttivi*, quando interessi spazi pubblici dovrà essere conforme alle procedure di assegnazione definite con idoneo bando i cui criteri sono approvati dalla Giunta Comunale. Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi ammessi sulle aree pubbliche, la stessa dovrà essere compatibile con la programmazione definita dal comune contestualmente all'approvazione del medesimo bando di assegnazione, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente Variante, decorso il quale gli interventi richiesti saranno assentiti sulla base dell'ordine di presentazione dell'istanza di intervento, sino ad esaurimento delle quantità previste per singolo sub-ambito.”

Testo allineato delle NTO

Testo Vigente (le parti stralciate sono evidenziate in barrato)	Testo allineato con la Variante (le modifiche sono evidenziate in grassetto)
<p>ART. 36 AREE DEMANIALI Nelle aree demaniali adiacenti ai corsi d'acqua interni o del litorale sono consentite unicamente costruzioni per i servizi di spiaggia ed attrezzature per l'ormeggio. Fanno eccezione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la zona di Falconera, individuata dal P.R.G. come zona CI-19, dove sono consentiti interventi residenziali o per attrezzature turistiche, per la viabilità e per la formazione di un «terminai» di accesso al parco naturale delle valli. L'edificazione, in detta zona, è condizionata alla approvazione di un Piano di recupero concordato con l'amministrazione Statale competente; fino alla approvazione del Piano suddetto sono tassativamente proibiti nuovi edifici ed impianti, la modifica, il restauro e l'ampliamento di quelli esistenti e la formazione di darsene e porti.2) La zona di proprietà demaniale e privata in destra del canale Nicesolo a partire dalla zona CI-19 sino alla confluenza con il canale Saetta. Tale zona dovrà essere assoggettata ad un Piano attuativo che dovrà tener conto degli aspetti idraulici ed ambientali e prevedere una attenta e specifica normativa finalizzata a salvaguardare i «casoni», esistenti ed a localizzare e normare i nuovi interventi di questo tipo. Fino alla approvazione del Piano suddetto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti. Sono ammesse modeste attrezzature per l'ormeggio e modeste cavane od altre attrezzature per il ricovero di natanti realizzate nel rispetto della classica tipologia lagunare caorlese.	<p>ART. 36 AREE DEMANIALI Nelle aree demaniali adiacenti ai corsi d'acqua interni o del litorale sono consentite unicamente costruzioni per i servizi di spiaggia ed attrezzature per l'ormeggio. Fanno eccezione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la zona di Falconera, individuata dal P.R.G. come zona CI-19, dove sono consentiti interventi residenziali o per attrezzature turistiche, per la viabilità e per la formazione di un «terminai» di accesso al parco naturale delle valli. L'edificazione, in detta zona, è condizionata alla approvazione di un Piano di recupero concordato con l'amministrazione Statale competente; fino alla approvazione del Piano suddetto sono tassativamente proibiti nuovi edifici ed impianti, la modifica, il restauro e l'ampliamento di quelli esistenti e la formazione di darsene e porti.2) La zona di proprietà demaniale e privata in destra del canale Nicesolo a partire dalla zona CI-19 sino alla confluenza con il canale Saetta. <i>In tale ambito si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 36 ter per il sub ambito dei casoni lagunari (AG).</i> Sono ammesse modeste attrezzature per l'ormeggio e modeste cavane od altre attrezzature per il ricovero di natanti realizzate nel rispetto della classica tipologia lagunare caorlese.

	<p>“Art. 36 ter AMBITO DEI CASONI LAGUNARI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelle aree definite negli elaborati grafici di piano quali <i>“Ambito dei casoni lagunari”</i>, in scala 1:5.000 e 1:2.000, sono individuate le <i>“aree per l’insediamento dei casoni lagunari e delle relative strutture accessorie”</i>, nelle quali è prevalente la presenza di casoni in forma singola o aggregata che, con gli altri manufatti legati all’esercizio della pesca in laguna, costituiscono lo straordinario patrimonio demo-etno-antropologico caratteristico del sistema di zone umide della <i>Laguna di Caorle</i>.2. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo sono individuati i seguenti sub-ambiti:<ul style="list-style-type: none">• Sub-ambito insediativo di casoni disposti per agglomerati (AG), a sua volta suddiviso in n. 6 Unità Minime di Intervento, individuate al fine di consentire più efficaci azioni di recupero nel caso di interventi di nuova costruzione;• Sub-ambito insediativo di casoni disposti per nuclei o unità singole (NS).3. Gli interventi nelle aree per l’insediamento dei casoni lagunari e delle relative strutture accessorie di cui al precedente comma 1 dovranno essere conformi alla disciplina contenuta nell’<i>Allegato n. 1 alle N.T.O.: Sussidi Operativi per gli interventi sui casoni – Parte Prima: Disciplina degli Interventi; Parte Seconda: Repertorio degli elementi geometrici e costruttivi</i>.4. Nelle tavole del P.I., riportanti la suddivisione del territorio comunale di cui all’art. 10 delle N.T.O., la delimitazione dei sub-ambiti di insediamento di casoni per agglomerati (AG) e per nuclei o unità singole (NS), così come la delimitazione delle Unità Minime di Intervento ha carattere indicativo e potrà essere modificata in sede di attuazione con provvedimento motivato del Consiglio
--	---

	<p>Comunale nel limite del 10% dell'area delimitata.</p> <p>5. L'attuazione degli interventi, come disciplinati nell'<i>Allegato n.1 alle N.T.O. – Parte Prima: Disciplina degli Interventi; Parte Seconda: Repertorio degli elementi geometrici e costruttivi</i>, quando interessi spazi pubblici dovrà essere conforme alle procedure di assegnazione definite con idoneo bando i cui criteri sono approvati dalla Giunta Comunale. Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi ammessi sulle aree pubbliche, la stessa dovrà essere compatibile con la programmazione definita dal comune contestualmente all'approvazione del medesimo bando di assegnazione, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente Variante, decorso il quale gli interventi richiesti saranno assentiti sulla base dell'ordine di presentazione dell'istanza di intervento, sino ad esaurimento delle quantità previste per singolo sub-ambito.</p>
--	--